

Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28.12.2021)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle

risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario definire un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell'anno 2014;
2. In attuazione di quanto disposto dalla l.r. 73/2020 si rende necessario definire i criteri per la quantificazione dell'importo dovuto da ciascun gestore, come definito in relazione alle varie tipologie di occupazione e riportato nelle tabelle di cui allegato A della presente legge;
3. È necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio idrico;
4. Si rende altresì necessario individuare, nel contenuto degli accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le reti e gli impianti gestiti dai gestori del servizio idrico integrato e il demanio idrico;
5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe le parti significativi vantaggi in termini di benefici, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico;
6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971, è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione;
7. Si rende necessario contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche in considerazione della natura del servizio offerto dai gestori del servizio idrico integrato e, pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta;
8. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;
9. È necessario procedere ad una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge mediante la stipula degli accordi previsti entro il 31 dicembre 2021 e, pertanto, si rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1
Oggetto*

1. La presente legge definisce i criteri per la determinazione delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per le occupazioni del demanio idrico relative alle fattispecie di cui all'articolo 2 e definisce il contenuto degli accordi finalizzati alla definizione delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere di ciascun gestore.

*Art. 2
Accordi*

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e all'individuazione delle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio di riferimento di ciascun gestore del servizio idrico integrato.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una somma omnicomprensiva, definita nelle tabelle di cui all'allegato A, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi delle tipologie di occupazioni di cui all'articolo 3, determinata per ciascun gestore sulla base dei criteri di cui alla presente legge.

Art. 3***Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali***

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all'allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:
 - a) occupazioni del demanio regolarmente concesionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall'annualità 2016, alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all'allegato A della presente legge;
 - b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), (tipologia B). Il calcolo delle somme è commisurato alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato determinato ai sensi della normativa vigente come definito nella tabella B di cui all'allegato A della presente legge;
 - c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue", non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a) e b). Il calcolo delle somme è commisurato al valore dei canoni arretrati calcolati per le annualità dal 2014 al 2021, determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 888, cui si sommano le sanzioni di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), ridotte ad un terzo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e determinate a partire dal 1° gennaio 2016. Le somme e le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono gravate da interessi. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). La somma è definita nella tabella C di cui all'allegato A della presente legge.
2. Ai fini della definizione delle somme di cui all'allegato A, tabella B:
 - a) in deroga all'articolo 1, comma 6, della l.r. 77/2016, il canone di riferimento per l'annualità 2016 è commisurato al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
 - b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della l.r. 77/2016.

Art. 4***Contenuto degli accordi***

1. Gli accordi definiscono la regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, le modalità di rilascio delle relative concessioni, e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.
2. La somma di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o, in alternativa, gli accordi definiscono le modalità di rateizzazione della stessa. La rateizzazione non può essere superiore a cinque annualità e ciascuna rata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), deve essere pagata entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di rateizzazione dell'importo, la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021.
3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall'accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'accordo. (2) .
4. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio. A tal fine i soggetti gestori provvedono entro il 31 ottobre 2022 alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.
- 4 bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 1 ter. (3)
- 4 ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. (3)
5. Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4, o le integrazioni di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse (4) , il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 senza beneficiare della procedura semplificata di cui alla presente legge.
6. I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite negli accordi.
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento emanato con decreto

del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). (2)

- 7 bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell'ambito della vigenza dell'accordo. (3)
- 7 ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015. (3)
8. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui ai commi 4 e 4 ter (4) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
- 8 bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento. (3)
9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.

Art. 5

Approvazione schema di accordi

1. Gli accordi di cui all'articolo 2 sono redatti secondo il modello, allegato B della presente legge.
- 1 bis. Gli accordi di cui all'articolo 2 hanno una durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di cinque anni. (5)
- 1 ter. La modifica dell'accordo comporta la sottoscrizione di un accordo integrativo. (5)

Art. 6

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: " 2021 " è sostituita dalla seguente: " 2022 ".
2. Nell'alinea del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: " Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 " sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ".
3. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, dopo la parola: " 2021 " è aggiunta la seguente: " , 2022 ".
4. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: " 2021 " è sostituita dalla seguente: " 2022 ".
5. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: " Per gli anni 2016 e 2020 " sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2016 e 2021 ", le parole: " versata, entro il 31 dicembre 2021 " sono sostituite dalle seguenti: " versata entro il 31 dicembre 2022 " e le parole: " ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020 e 2021 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ".

Art. 7

Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione

1. Per l'annualità 2021, al canone di concessione di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e al canone di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 80/2015, non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 7 bis

Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana (6)

1. Ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.

2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3

del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.

4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.

5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.

6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.

7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015 .

8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità.

9. All'indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l'indennizzo di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.

11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015.

Art. 7 ter Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (7)

1. Ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni delle infrastrutture esistenti dei ponti, nel caso in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica del manufatto ai sensi dell'articolo 3 del d.p.g.r. 42/R/2018, oppure qualora il manufatto non risulti adeguato alla normativa vigente, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio provvisorio dell'opera compatibili con la tutela della pubblica incolumità.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, i soggetti concessionari garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, tenendo anche in considerazione le opere previste dalla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e gli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno.

3. L'atto di concessione è comunicato dalla Regione al comune territorialmente interessato affinché:

a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell'opera;

b) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

4. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 3 nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale territorialmente competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:

a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;

b) le procedure di emergenza;

c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1.

2. Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 1.

3. Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 1.

4. Parole inserite con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 1.

5. Comma aggiunto con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 2.

6. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 3.

7. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 4.

Allegati

All1 – Allegato A – Tabelle per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi (articolo 2, comma 2)

All1 – Allegato B – Schema di accordo (articolo 5, comma 1)